

Assoggettabilità a VIA di un progetto di un centro di recupero di rifiuti inerti non pericolosi

T.A.R. Sicilia - Catania, Sez. II 26 maggio 2025, n. 1680 - Balloriani, pres.; Testini, est. - Fratelli Mammana s.r.l. (avv. Condorelli Caff) c. Regione Siciliana - Assessorato Territorio e Ambiente (Avv. distr. Stato) ed a.

Ambiente - Assoggettabilità a VIA del progetto di un centro di recupero di rifiuti inerti non pericolosi in procedura semplificata.

(Omissis)

FATTO e DIRITTO

1. Con istanza n. 69324 del 21 ottobre 2019, la società ricorrente richiesto alla Regione l'attivazione della procedura di verifica di assoggettabilità a VIA ex art. 19 del d.lgs. n. 152/2006 per il *“Progetto di un centro di recupero di rifiuti inerti non pericolosi in procedura semplificata, ai sensi degli artt. 214-216 del D. legislativo 152/06 e ss.mm.ii, da ubicare in c.da S. Giovanni, nel territorio comunale di Castel di Lucio”*.

Con parere n. 399 del 10 dicembre 2020, la Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale ai sensi della l. r. n. 9 del 2015 (C.T.S.) dell'Assessorato al Territorio e all'Ambiente si è espressa nel senso dell'assoggettabilità a VIA del progetto.

L'Assessorato Regionale al Territorio e all'Ambiente, ritenendo condivisili le valutazioni tecniche-discrezionali della C.T.S., con D.R.S. n. 59 del 9 febbraio 2021 ha assoggettato a VIA il progetto ai sensi dell'art. 23 del d.lgs. n. 152 del 2006.

Avverso il predetto atto insorge la parte ricorrente, deducendone l'illegittimità a mezzo plurime e articolate censure con cui, assumendo che il provvedimento impugnato sia affetto da “eccesso di potere per travisamento ed errata valutazione di elementi e presupposti di fatto”, sostiene, in buona sostanza, che solo parte del progetto (il frantoio) avrebbe dovuto essere assoggettato a VIA.

L'Amministrazione regionale si è costituita in giudizio, eccependo con ampie argomentazioni l'infondatezza del gravame. L'istanza cautelare è stata respinta con ordinanza n. 394 del 7 luglio 2021.

Previo deposito di ulteriori memorie e documenti da parte della ricorrente, la causa viene ritenuta per la decisione all'udienza straordinaria di riduzione dell'arretrato dell'11 novembre 2024.

2. Il ricorso, come già ritenuto in sede cautelare, non è suscettibile di favorevole apprezzamento.

2.1 *In primis*, giova rammentare che il Codice dell'Ambiente definisce la “verifica di assoggettabilità a VIA” alla stregua di un procedimento avente lo “scopo di valutare, ove previsto, se un progetto determina potenziali impatti ambientali significativi e negativi e deve essere quindi sottoposto al procedimento di VIA (...)”.

Come correttamente rammentato dall'Avvocatura dello Stato, il Consiglio di Stato ha ribadito che *«la “verifica di assoggettabilità”, come positivamente normata, anticipa sostanzialmente la valutazione di impatto, delibandone l'opportunità, sulla base della ritenuta sussistenza prima facie dei relativi presupposti, con la conseguenza che l'attività economica, libera sulla base della nostra Costituzione, non possa che svolgersi nel pieno rispetto delle normative di tutela ambientale»* (T.A.R. Abruzzo, L'Aquila, 18 febbraio 2013, n. 158; T.A.R. Sardegna, sez. II, 30 marzo 2010 n. 412; T.A.R. Friuli-Venezia Giulia, 9 aprile 2013, n. 233)» (Consiglio di Stato, 7 settembre 2020, n. 5379); e che *«la (...) logica di tutela dell'ambiente, e non certo di punizione, sottesa all'assoggettamento a V.I.A., non può non orientare verso la stessa in tutti i casi in cui si ritenga necessario un approfondimento progettuale ben più pregnante della mera integrazione e chiarimento richiedibile in fase di screening»*, precisando ulteriormente che ove *«si pretendesse nella fase di screening lo stesso approfondimento di potenziale lesività ambientale che connota la V.I.A. vera e propria, non se ne comprenderebbe la reiterazione in tale fase successiva, ridotta sostanzialmente ad un inutile duplicato di quanto già preliminarmente accertato»* (Consiglio di Stato, 7 settembre 2020, n. 5379).

Conseguentemente, proprio in considerazione del carattere “preliminare” di tale valutazione – il cui esito non implica un definitivo giudizio negativo sull'intervento ma soltanto l'esigenza di procedere a un più approfondito esame del progetto – la discrezionalità ordinariamente riconosciuta all'Amministrazione in tema ambientale può ritenersi *«ancor più rilevante con riferimento alla fase di screening, connotata da una sostanziale sommarietà, e, conseguentemente, doverosamente ispirata a più rigorose esigenze di cautela»*, rilevando, quindi, che *«in pratica, la soglia di negatività ed incisività dell'impatto può paradossalmente essere ritenuta travalicabile con margini più ampi in sede di delibazione preliminare, proprio perché di per sé non preclusiva degli esiti della successiva V.I.A.»* (Consiglio di Stato, 7 settembre 2020, n. 5379).

2.2 Tanto premesso, rileva il Collegio che il provvedimento impugnato ha ritenuto che l'intervento per cui è causa implica potenziali impatti significativi sull'ambiente in considerazione:

- delle dimensioni e delle caratteristiche del progetto, che prevede un impianto con una capacità produttiva giornaliera di circa 1.200 tonnellate (equivalenti a 800 mc giornalieri) ben al di sopra della soglia massima di 10 tonn/giornaliere;
- della localizzazione dell'intervento, insistente in area agricola nonché a meno di tre chilometri del centro abitato, in violazione peraltro delle pertinenti disposizioni contenute negli strumenti di programmazione di settore;
- delle lacune del quadro conoscitivo fornito dal Proponente in ordine a elementi essenziali del progetto, come indicati dall'art. 19 del Codice e dagli Allegati IV bis e V.

2.3 La parte ricorrente, mediante un'analisi di singoli aspetti della valutazione, che sottende una non condivisibile visione atomistica del progetto, sostiene che la verifica di assoggettabilità avrebbe dovuto riguardare *“solo l'impianto di frantumazione che opera in R5”*, lamentandosi conseguentemente del fatto che la CTS si sarebbe preoccupata *“in modo anomalo, illegittimo, arbitrariamente e in violazione delle leggi (...) di trattare molteplici punti che non sono attinenti all'impianto da autorizzare, come gli scarichi reflui, il consumo idrico, la posizione dei cumuli, le terre e rocce da scavo, ecc, elementi che devono essere trattati nella successiva fase di AUA dagli altri Enti competenti”*.

Conclude che la procedura di assoggettabilità si sarebbe dovuta limitare a vagliare soltanto gli effetti legati all'utilizzo del già citato frantoio mobile da utilizzare per la frantumazione, delle modeste dimensioni di 12 metri di lunghezza, 4 metri di larghezza e 32 tonnellate di peso.

Il Collegio appieno condivide quanto osservato dall'Avvocatura dello Stato allorché rammenta che la normativa di riferimento è chiara nello stabilire che la verifica di assoggettabilità a VIA deve riguardare gli effetti negativi legati alla realizzazione di uno specifico intervento potenzialmente impattante sull'ambiente, demandando conseguentemente al Proponente di fornire, innanzitutto, *“la descrizione delle caratteristiche fisiche dell'insieme del progetto”* (cfr. Allegato IV bis al Codice dell'Ambiente).

La visione atomistica del ricorrente, che pretende di censurare i singoli aspetti del progetto l'uno indipendentemente dall'altro, pertanto, si pone in contrasto con la normativa di settore che richiede una valutazione globale e complessiva dell'intero progetto.

Valutazione che deve riguardare i possibili impatti negativi legati alla complessiva realizzazione dell'intervento (e quindi, per esempio, del traffico indotto in ingresso e in uscita, le emissioni di polveri anche durante la fase di stoccaggio, il rumore ecc.), tenendo conto che l'Allegato V individua espressamente, fra i criteri di valutazione, le dimensioni del progetto, l'effetto cumulo, l'utilizzo di risorse naturali (in particolare suolo, territorio, acqua ecc.), l'inquinamento e i disturbi ambientali nonché i fattori legali alla localizzazione dell'intervento.

Trattandosi di un “centro di recupero di rifiuti inerti”, l'Amministrazione ha correttamente valutato tutti gli elementi che devono essere necessariamente presenti in tali tipologie di impianti.

Per quel che qui più rileva, il criterio delle “dimensioni” del progetto (intese anche come capacità produttiva) è espressamente previsto dall'Allegato V, punto 1, lett. a); così come è prevista la valutazione della “Operazione di Recupero R13”, che riguarda testualmente, ai sensi dell'Allegato C al Codice dell'Ambiente, “La Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)”.

Non è condivisibile, pertanto, la tesi della parte ricorrente, allorché ritiene che la valutazione di assoggettabilità a VIA non avrebbe dovuto riguardare “la messa in riserva del rifiuto catalogato col n. R13”.

Ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera aa), del Codice dell'Ambiente, infatti, l'attività di stoccaggio dei rifiuti consiste nello svolgimento delle “attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto 15 dell'allegato B alla parte quarta del presente decreto” nonché delle “attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva dei rifiuti di cui al punto R13 dell'allegato C alla medesima parte quarta”.

Gli interventi atti ad assicurare le attività di messa a riserva e lo “stoccaggio preliminare” devono, quindi, considerarsi propedeutici e strumentali allo svolgimento delle operazioni di recupero da R1 a R12, atteso che i rifiuti non sono necessariamente trattati immediatamente dopo lo scarico dal mezzo di trasporto.

I motivi dedicati alla tematica in discorso, pertanto, sono infondati e vanno respinti: non si ravvisa, infatti, nella valutazione compiuta dall'Amministrazione, alcuna illogicità manifesta o macroscopica erroneità che possa far ritenere inattendibile il suo giudizio, espressione, come si è già detto, di discrezionalità tecnica.

A ciò deve aggiungersi che, come già osservato, la valutazione deve essere unitaria e complessiva e riguardare gli impatti ambientali legati alla realizzazione di tutti gli elementi contemplati dal progetto.

2.4 Anche le censure riferite alle problematiche connesse alla realizzazione dell'intervento in area agricola e alla vicinanza dell'impianto rispetto al centro abitato possono essere trattate congiuntamente.

In primis, occorre chiarire che, diversamente da quanto sostenuto dalla parte ricorrente nello Studio Preliminare Ambientale, l'impianto dista meno di 3 km dal centro abitato ovvero del limite individuato dal Piano Regionale per la Gestione dei Rifiuti Speciali di cui al decreto Presidenziale n. 10 del 21 aprile 2017.

I “Criteri di localizzazione” contenuti nel su indicato Piano, per tutte le tipologie di impianto, considerano:

- “escludente” la presenza di centri abitati a meno di 3 km, indipendentemente dalla presenza di eventuali opere di mitigazione previste in progetto e considerato oltretutto che non si tratta di aree a destinazione produttiva;
- “penalizzante” la localizzazione in aree in prossimità di case sparse ad una distanza inferiore a 3 Km e richiede una

specifica verifica degli impatti aggiuntiva, che preveda la messa in opera di eventuali misure di mitigazione/compensazione specifiche;

- “penalizzante” la localizzazione in aree sottoposta al vincolo idrogeologico, profilo peraltro nemmeno trattato nell’ambito del ricorso.

A ciò deve aggiungersi che l’art. 17, comma 3, della l.r. 8 aprile 2010, n. 9 e s.m. e i., nello stabilire che «Le opere per la realizzazione degli impianti necessari alla gestione integrata dei rifiuti nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione degli impianti, sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti», prevede espressamente che «Le predette opere possono essere ubicate anche in zone classificate agricole dai vigenti strumenti urbanistici comunali, purché distino almeno tre chilometri dal perimetro del centro abitato».

Dinanzi a siffatti criteri non si comprende come il progetto per cui è causa possa essere sottratto a VIA.

Ad ogni buon conto, l’omessa valorizzazione delle problematiche ambientali connesse alla vicinanza del centro abitato e all’assetto idrogeologico costituisce comunque una carenza del quadro conoscitivo certamente idonea a supportare la disposta assoggettabilità a VIA.

2.5 Tutte le ulteriori doglianze (asserite incongruenze circa l’esistenza di una fascia boschiva, assenza d’incremento di traffico, omessa indicazione dei volumi di scavo, criticità sul “bituminoso granulato”, sull’area di deposito, sui consumi elettrici e idrici e sulle acque utilizzate per l’irrigazione) non sono condivisibili – oltre che estremamente generiche – in quanto, ove il quadro conoscitivo ingeneri “motivati” dubbi sulla portata lesiva dell’intervento, è necessario l’avvio della procedura di VIA.

Nel caso di specie, l’Amministrazione ha motivatamente evidenziato i dubbi sulla portata lesiva del progetto; dubbi rispetto ai quali la parte ricorrente non ha dedotto alcuna circostanza idonea a “risolverli” in via definitiva e obiettiva.

3. Il ricorso, in conclusione, è infondato e va respinto.

4. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia - sezione staccata di Catania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio in favore dell’Amministrazione resistente, che liquida nella misura di euro 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

(Omissis)